

Delibera n. 15/2009



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Benito CARUSO	Presidente
Dott. Mario BUSCEMI	Consigliere Relatore
Dott. Rosario Romano DI GIACOMO	Consigliere
Dott. ssa Paola COSA	Consigliere

nell'adunanza del 26 febbraio 2009

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;



Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Avigliano Umbro, recante un quesito in materia di mobilità del personale;

Visto l'ordine del giorno del 13 febbraio 2009 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Dott. Mario BUSCEMI;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Avigliano Umbro, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, recante un quesito in materia di mobilità del personale.

Il Comune istante, ente non sottoposto al patto di stabilità interno, chiede di sapere se è possibile riconoscere il passaggio di un dipendente dall'ente stesso all'amministrazione statale per mobilità intercompartimentale, quale **cessazione** del rapporto di lavoro ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006. *A tale proposito* si evidenzia che la mobilità intercompartimentale è avvenuta nel mese di agosto 2008 a favore dei ruoli del personale A.T.A. a seguito di sentenza passata in giudicato.



MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, ampliando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con deliberazione approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha adottato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

In merito, è da tener presente che la Sezione si è già pronunciata con deliberazione n. 7/PAR/2008 del 24 luglio 2008, riferita allo stesso argomento, con particolare riferimento alla possibilità di assunzione di personale.

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la



disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Avigliano Umbro, è **stata formalizzata dal suo Sindaco** ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che – in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006 – è riferita alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". Peraltro, come precisato negli atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta di parere in esame sembrerebbe investire, in linea generale, la problematica dei vincoli alla spesa per il personale e dunque la corretta interpretazione

della relativa disciplina. Trattasi pertanto di questione generale, strettamente connessa alla sana e corretta gestione finanziaria dell'ente richiedente.

Per le sopra esposte ragioni, la richiesta di parere si palesa ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

3) Merito:

Nel merito, occorre pervenire innanzi tutto ad una corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, in base la quale "per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".

Da ciò deriva che gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno sono soggetti a due obblighi: mantenere il livello complessivo del livello di spesa in misura non superiore a quello del 2004; limitare eventuali nuove assunzioni al fine di evitare che assunzioni in corso d'anno possano provocare costi gravanti sugli esercizi futuri.

Al riguardo occorre far riferimento alla normativa relativa: il DPCM 15 febbraio 2006, all'articolo 5, comma 8, ha stabilito che per cessazioni devono intendersi quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, con esclusione dei processi di mobilità. Tuttavia tale decreto (recante la fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di



personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), deve ritenersi non più applicabile per quanto riguarda il regime delle assunzioni. La nuova disciplina, introdotta con la legge finanziaria per il 2007, si sovrappone infatti a quella preesistente di cui detto decreto è attuazione. Dunque è solo a detta nuova disciplina che occorre fare riferimento per dare corretta soluzione al quesito in esame.

Tanto specificato, occorre sottolineare come il citato comma 562 faccia riferimento alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato "complessivamente" intervenute. Un'espressione che sembrerebbe diretta a sostenere un'interpretazione estensiva della locuzione e dunque un superamento della rigidità del regime precedente. Sembra pertanto a questa Sezione che, per lo meno per le finalità in esame, si possa ritenere sussistere una cessazione del rapporto del lavoro con un Ente non solo a seguito di estinzione del rapporto, ma anche nei casi di passaggio di personale ad altra amministrazione attraverso le procedure di mobilità (articolo 30 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165). In tale ipotesi, infatti, si configura un trasferimento ad altra parte datoriale e dunque una successione a titolo particolare di quest'ultima nel rapporto in essere che inequivocabilmente configura, per l'amministrazione di provenienza, una cessazione del rapporto di lavoro.

Questa interpretazione appare inoltre coerente con la *ratio legis* che ispira la complessiva disciplina in esame. Infatti, consentendo nuove assunzioni condizionate alla cessazione di rapporti di lavoro nell'anno precedente, comprese quelle dovute a mobilità, sempre si esclude, nel rispetto delle finalità della norma, che nuove



assunzioni vadano a gravare sugli esercizi futuri dello stesso Ente, compromettendo l'obiettivo principale del contenimento delle spese per il personale.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Perugia nella camera di consiglio del 26 febbraio 2009.

Il Consigliere Relatore

Mario BUSCEMI


Il Presidente

Benito CARUSO


Depositato in Segreteria il 26 FEB. 2009

Il Direttore
D.ssa Melita DI IORIO

